

SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO



Mutua Sanitaria Integrativa

SINTESI 2025

PIANO DI ASSISTENZA

Formule COMPLETE

ASSISTENZA base

DA 0 A 25 ANNI	€ 325
DA 26 A 35 ANNI	€ 540
DA 36 A 50 ANNI	€ 680
DA 51 A 70 ANNI	€ 880
DA 71 ANNI	€ 980

Un valido supporto
in caso di spese
per ricoveri
e prestazioni
diagnostiche

ASSISTENZA più

DA 0 A 25 ANNI	€ 500
DA 26 A 35 ANNI	€ 800
DA 36 A 50 ANNI	€ 1.100
DA 51 A 70 ANNI	€ 1.400
DA 71 ANNI	€ 1.700

Il giusto mix di
copertura tra rischi
per interventi
e prevenzione
diagnostica
nei centri
convenzionati

ASSISTENZA oro

DA 0 A 25 ANNI	€ 800
DA 26 A 35 ANNI	€ 1.300
DA 36 A 50 ANNI	€ 1.700
DA 51 A 70 ANNI	€ 2.400
DA 71 ANNI	€ 2.850

Per chi vuole
sempre il massimo
della copertura

ASSISTENZA + smart family

Garantisce il rimborso per interventi, prestazioni
specialistiche e diagnostiche, odontoiatria.

DA 0 A 25 ANNI	€ 400
DA 26 A 50 ANNI	€ 750
DA 51 A 65 ANNI	€ 1.100

Rivolta a nuclei
familiari di almeno
tre persone tutti di
età < 55 anni

**Servizi di assistenza
medica telefonica
e trasporto sanitario
in Italia e all'estero in
forma diretta (*)**

In collaborazione con



(*) come
previsto da
condizioni
di polizza

In caso di **URGENZA** conseguente a infortunio o malattie improvvise, gli assistiti CAMPA, chiamando il numero verde dedicato, potranno usufruire dei seguenti servizi:

- ASSISTENZA IN ITALIA
(Consulto Medico Telefonico, Assistenza Medica a Domicilio in caso di Emergenza o di Gravi Impedimenti)
- ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO
(Rientro Sanitario e Assistenza in Viaggio)
- TELECONSULTAZIONE MY DOCTOR
(Teleconsultazione, Prescrizione medica, consegna farmaco)

Numero Verde 800 540858 - N. urbano 06 42115964

Formule PARZIALI

specialistica ambulatoriale

DA 0 A 25 ANNI € 180

DA 26 A 50 ANNI € 370

DA 51 A 70 ANNI € 470

DA 71 ANNI € 500

Per il rimborso
delle spese di
prevenzione
diagnostica

specialistica ambulatoriale **plus**

DA 0 A 25 ANNI € 260

DA 26 A 50 ANNI € 520

DA 51 A 70 ANNI € 670

DA 71 ANNI € 780

Per una tutela
più ampia delle
spese legate
alle prestazioni
specialistiche e
diagnostiche

ricoveri

DA 0 A 25 ANNI € 180

DA 26 A 50 ANNI € 360

DA 51 A 70 ANNI € 460

DA 71 ANNI € 505

Per tutelarsi
in caso di ricovero

ricoveri **plus**

DA 0 A 25 ANNI € 200

DA 26 A 50 ANNI € 410

DA 51 A 70 ANNI € 620

DA 71 ANNI € 770

Per una tutela
maggiore in caso
di ricovero

Formule AGGIUNTIVE opzionabili solo in abbinamento a un'altra formula

odontoiatrica

DA 0 A 15 ANNI € 50

DA 16 A 35 ANNI € 100

DA 36 A 50 ANNI € 150

DA 51 A 70 ANNI € 175

DA 71 ANNI € 200

Un aiuto concreto
per le spese
Odontoiatriche più
importanti e per
la prevenzione

Integrazione Grandi Interventi Chirurgici

igic

DA 0 A 10 ANNI € 10

DA 11 A 20 ANNI € 25

DA 21 A 50 ANNI € 40

DA 51 A 75 ANNI € 80

DA 76 ANNI € 150

Integra il rimborso
delle coperture
standard
garantendo
il massimale
illimitato per i
Grandi Interventi
Chirurgici

Formule AGGIUNTIVE

PROTEGGO plus copertura per la non autosufficienza.

Se non l'hai ancora fatto, aderisci alla nuova Proteggo plus !

La copertura si attiva all'insorgere di eventi impreveduti e invalidanti dell'Assistito, derivanti da infortunio o malattia, che determinino lo stato di non autosufficienza per il quale il soggetto non è in grado di compiere autonomamente le attività elementari della vita quotidiana.

COPERTURA PER LA NON
AUTOSUFFICIENZA

Proteggo Plus

Accertato lo stato di non autosufficienza permanente, l'assistito ha diritto a un sussidio/indennizzo per tutte le spese di assistenza socio-sanitaria sostenute e da sostenere correlate allo stato di non autosufficienza, fino all'importo di € 1.000 al mese e con un massimale annuo di € 12.000 per tutta la vita.

DA 18 A 35 ANNI	€ 50
DA 36 A 45 ANNI	€ 75
DA 46 A 55 ANNI	€ 150
DA 56 A 65 ANNI	€ 200
DA 66 A 75 ANNI	€ 250
*DA 76 ANNI	€ 300

* La fascia contributiva da 76 anni sarà operativa solo per coloro che selezioneranno questa copertura entro i 75 anni

Le spese coperte

- assistenza infermieristica
- assistenza alla persona
- trattamenti fisioterapici e riabilitativi
- ausili, presidi e tutori
- aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane
- aiuto domestico familiare
- prestazioni assistenziali rese in strutture residenziali o semi-residenziali per persone non autosufficienti non assistibili a domicilio

In alternativa al sussidio di € 1.000 mensili per le spese di assistenza socio-sanitaria, la Copertura Proteggo plus può anche garantire l'erogazione diretta di alcuni servizi o la loro organizzazione fino allo stesso importo massimale mensile.

È possibile aderire a questa copertura **entro i 75 anni di età** (compiuti da non più di 6 mesi alla data/finestra di inserimento) solo in abbinamento con un'altra formula d'assistenza. Si può usufruire di questa formula a **Vita intera**.

Si estende ai componenti maggiorenni del nucleo familiare (entro 75 anni) ma può essere attivata anche individualmente. Se si smette di versare dopo i 75 anni non si può più risSelected. **Sono escluse le patologie preesistenti**.

NOTE INFORMATIVE VERSAMENTO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

DEVE ESSERE EFFETTUATO NEL MESE DI GENNAIO 2025

Come prevede l'art. 83 comma 5 del Dlgs. n. 117/2017 (Codice Terzo Settore) i contributi associativi versati dai Soci alle Società di Mutuo Soccorso (operanti ai sensi dell'art. 1 della L. 3818/1886), quale è **CAMPA**, fino ad un importo di € 1.300 sono detraibili dalle imposte (nella misura del 19%) con un massimale autonomo e specifico. Per avere diritto alla detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi è necessario effettuare il versamento dei contributi 2025 nell'anno a cui gli stessi si riferiscono.

Si raccomanda di non superare il termine del **31 gennaio** per il versamento dei contributi associativi, in modo da poter usufruire senza soluzione di continuità della copertura assistenziale:

è prevista infatti una carenza assistenziale di 30 giorni per chi effettua il versamento in ritardo.

I contributi versati non possono essere restituiti in caso di decesso del Socio titolare o dei Suoi familiari.

PAGAMENTO UNICO E RICEVUTE SEPARATE

La detrazione spetta a ciascun Socio contribuente per il proprio contributo personale, come da istruzioni dell'Agenzia delle Entrate. Non sono invece detraibili i contributi versati per i familiari a carico ancorché Soci.

Quindi ai fini della detrazione, anche se il versamento del contributo è unico per l'intero nucleo familiare ciascun Socio **CAMPA** contribuente può utilizzare la certificazione di avvenuto versamento suddiviso per ogni assistito che **CAMPA** spedisce entro la fine del mese di marzo o scaricarla dall'Area Riservata del sito web (*Ag. Entrate ha chiarito che non è rilevante chi effettua materialmente il pagamento del contributo*). Chi paga allo sportello ottiene le ricevute separate per ogni componente del nucleo familiare.

Solo nei casi in cui il contributo è indistinto per tutto il nucleo familiare, il Socio titolare detrae l'intero importo.

ESTRATTO CONTO EROGAZIONI E VERSAMENTI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI RELATIVI ALL'ANNO 2024

Secondo le indicazioni dell'Ag. Entrate, che ha disposto anche per le SMS la comunicazione ai fini della predisposizione dei Mod. 730/Redditi precompilati, **CAMPA** comunica sia i contributi associativi versati sia i rimborsi delle spese sanitarie erogate suddivisi per ciascun assistito.

*Il Contribuente che ha diritto alla detrazione dei contributi associativi, può portare in detrazione solo le spese sanitarie non rimborsate. Il Contribuente che non ha diritto alla detrazione dei contributi associativi distinti dei familiari fiscalmente a carico, può portare in detrazione tutte le relative spese sanitarie sostenute anche se rimborsate da **CAMPA**.*

In caso di errate o incomplete imputazioni nei Mod. 730/Redditi precompilati, sarà necessario procedere alle opportune correzioni, in quanto la procedura dell'Agenzia delle Entrate segue un rigido criterio di cassa, mentre l'estratto conto **CAMPA** segue il criterio di competenza. Il modello precompilato potrà essere corretto e modificato dal Contribuente inserendo ad esempio i rimborsi per spese sanitarie 2024 e liquidati nel 2025 onde evitare che gli stessi vadano sottoposti a tassazione separata nell'anno successivo.